

**AVVISO AI PARROCI**  
**SULLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO**

Si comunica a tutti i parroci e agli altri presbiteri e diaconi, che riceveranno la facoltà di assistere ai matrimoni, che dal giorno 7 febbraio 2014 è entrata in vigore una nuova formulazione dell'articolo n. 147 del Codice civile, il quale, insieme agli articoli 143 e 144, deve essere letto al termine della celebrazione nuziale, come stabilisce il *Decreto generale della CEI sul matrimonio* in ottemperanza all'art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense.

Pertanto si dovrà sostituire il vecchio articolo 147 con il seguente:

«Art. 147 - Doveri verso i figli. *Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315-bis.*».

Per completezza si riporta anche il testo integrale dell'art. 315-bis: «*Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.*

Non è giunta alcuna disposizione in merito alla necessità di leggere anche l'art. 315 bis. Pertanto ci si attiene alla lettura del nuovo art. 147.

Vicenza, 15 aprile 2014

Mons. Pierantonio Pavanello - *Cancelliere vescovile*